

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto RIGONI

Presidente f.f.

Riccardo PATUMI

Consigliere

Andrea GIORDANO

Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 45221 proposto a istanza del

Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione

Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di **OMISSIS**, rappresentata

e difesa dall'Avv. Aniello Schettino del Foro di Parma, e **OMISSIS**,

rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ferri del Foro di Reggio Emilia, ed

elettivamente domiciliati presso gli studi legali dei rispettivi difensori, come da

procure allegate alle rispettive comparse di costituzione e risposta;

visto l'atto di citazione;

visti gli altri atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 23.9.2020 il relatore Ref. Andrea Giordano, il

Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Alberto MINGARELLI, l'Avv.

Aniello Schettino per **OMISSIS** e l'Avv. Marco Ferri per **OMISSIS**;

ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura Contabile ha citato

ORD. N. 26/2020/R

in giudizio **OMISSIS** e **OMISSIS**, rispettivamente già Comandante e Vice Comandante della Polizia Municipale dell'Unione **OMISSIS**, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale pari a complessivi euro 22.984,56, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al momento della soddisfazione, con il vincolo della solidarietà per l'intero nei confronti della predetta Amministrazione e con ripartizione tra loro nella misura della metà per ciascuno, salva diversa determinazione della Sezione, e in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di giustizia.

La Procura ha dedotto di aver ricevuto un esposto a firma degli "Agenti della Polizia Municipale Unione **OMISSIS**" dalla Sezione Regionale di Controllo Emilia Romagna, con il quale esposto erano state circostanziatamente rappresentate particolari problematiche interne al Comando di Polizia Municipale dei Comuni della **OMISSIS**, e di aver conseguentemente delegato, con decreto prot. n. 9119 del 3 novembre 2017, la Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria Gruppo Tutela Spesa Pubblica di Reggio Emilia agli accertamenti del caso e di aver altresì richiesto, con nota istruttoria prot. n. 5330 del 17 luglio 2018, al Pubblico Ministero penale la trasmissione degli atti relativi al procedimento penale frattanto promosso dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia nei confronti di **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS** (quest'ultima Ispettore capo della Polizia Municipale, non evocata nel presente giudizio).

Ha rappresentato, quindi, di aver ricevuto gli atti dell'indagine penale, comprensivi della trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali, e l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia depositata il 13 luglio

ORD. N. 26/2020/R

2018, con la quale era stata applicata a **OMISSIS** la misura degli arresti domiciliari, nel procedimento penale n. 797/18 RGNR in seno al quale erano state contestate agli odierni convenuti le seguenti condotte di reato: “*OMISSIS e OMISSIS - delitto di cui agli artt. 110 e 323 c.p., perché, in concorso tra loro, OMISSIS in qualità di Comandante del Comando Polizia Municipale OMISSIS e OMISSIS in qualità di vice Comandante del medesimo Comando, nello svolgimento delle loro funzioni, in violazione dell’art. 26 comma 3 della legge n. 488/1999 richiamato dall’art. 1 comma 449 della legge n. 296/2006 e non rispettando i limiti dettati dai parametri di prezzo e qualità imposti dalla citata normativa, intenzionalmente provocavano un ingiusto vantaggio patrimoniale a OMISSIS acquistando, per conto dell’Unione, l’autovettura Mazda Cx3 targata FF864Ks, al fine di destinarla all’utilizzo esclusivo di OMISSIS per finalità extra-istituzionali, cagionando alla Pubblica Amministrazione un danno patrimoniale di oltre 5.000 euro. Commesso a Montecchio Emilia, nel dicembre 2006. OMISSIS - delitto di cui all’art. 314 c.p., perché in qualità di vice comandante Comando Polizia Municipale OMISSIS, avendo, per ragione del suo ufficio, la disponibilità dell’autovettura di servizio Mazda Cx3 targata FF864KS, se ne appropriava utilizzandola in modo esclusivo per scopi personali (tanto da installare sopra la autovettura il seggiolino della figlia neonata), e trattenendo le chiavi di accensione del mezzo. Commesso in Montecchio Emilia, dal dicembre 2016 fino alla data odierna”.*

Ha rilevato l’attore pubblico che la vicenda dell’acquisto per conto dell’Unione dei Comuni OMISSIS dell’autovettura senza insegne Mazda Cx3, gestito direttamente e personalmente in fase di trattative da **OMISSIS** e formalmente deliberato da **OMISSIS**, integrerebbe gli estremi della condotta antigiuridica

ORD. N. 26/2020/R

causativa di danno erariale, siccome contraria ai precetti penali di cui agli artt. 314 e 323 c.p. e ai basilari principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, essendosi risolta nell'acquisizione, con onere finanziario a carico dell'Unione dei Comuni anzidetta, di un bene sostanzialmente inutile e comunque ridondante rispetto alle reali esigenze di servizio della polizia Municipale, destinato poi, quanto alla concreta successiva utilizzazione, all'uso personale di **OMISSIS**.

In particolare, secondo l'attore prospettazione, **OMISSIS** si sarebbe direttamente ingerito nelle operazioni antecedenti l'aggiudicazione del contratto, prescegliendo il concessionario e individuando il modello di SUV da acquistare, nonché concordando le caratteristiche e gli accessori da installare; mentre, quanto a **OMISSIS**, la condotta antigiuridica si sarebbe concretata nell'aver la stessa assecondato e ratificato, giusta determinazioni nn. 92 e 93 del 29 dicembre 2016, l'illecito operato di **OMISSIS**, con conseguente acquisto di un bene ridondante per la Polizia Municipale, funzionale all'uso personale del medesimo **OMISSIS** o, in subordine, a un uso promiscuo.

Come pure ha precisato la Procura in sede di citazione, le risultanze penali e, in particolare, le dichiarazioni rese dal precedente Comandante del corpo **OMISSIS** e dagli altri agenti sentiti sui fatti (**OMISSIS**) dimostrerebbero la sostanziale inutilità dell'acquisto di una vettura senza insegne (ulteriore rispetto all'automobile Mazda CX di colore grigio in precedenza utilizzata dallo stesso **OMISSIS** e successivamente ricoverata in un'autorimessa) per le esigenze di servizio di Polizia Municipale; cosa che troverebbe conferma nella concreta destinazione del veicolo ai fini personali del **OMISSIS** (o, comunque, a un uso promiscuo).

ORD. N. 26/2020/R

Quanto all'elemento soggettivo, la Procura ha ravvisato gli estremi del dolo sia in capo a **OMISSIS** sia a **OMISSIS**.

Quanto al danno, lo ha determinato nella misura di euro 22.984,56, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo Mazda Cx3, effettivamente liquidato al fornitore con mandato di pagamento n. 1158 del 20 marzo 2017.

2. Si è costituito in giudizio **OMISSIS** con il patrocinio dell'Avv. Marco Ferri del Foro di Reggio Emilia.

Ha eccepito, nel rito, la nullità della citazione attorea, per non esservi piena corrispondenza tra l'invito a dedurre e la medesima citazione sotto il profilo delle concrete modalità di utilizzo dell'automobile.

Ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in ragione dell'infondatezza degli ascritti addebiti, non ricorrendo gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Ha richiamato, anzitutto, un brano delle intercettazioni svolte in ambito penale relativo a una conversazione tra il Presidente dell'Unione **OMISSIS** e il Comandante **OMISSIS** e ha lumeggiato lo stato dei rapporti tra l'odierno convenuto, l'allora Comandante **OMISSIS**, l'Ispettore **OMISSIS** e **OMISSIS**, onde inferirne l'inattendibilità.

Ha eccepito, più in generale, l'inidoneità degli elementi probatori assunti in seno alle indagini preliminari a formare il convincimento del Giudice contabile.

Ha rilevato, quindi, la natura discrezionale delle determinazioni sottese all'acquisto della vettura e il dato per cui quest'ultimo non sarebbe né evidentemente illogico né antieconomico.

Ha dedotto, comunque, l'assenza di una condotta foriera di responsabilità amministrativa e di un corrispondente elemento soggettivo rilevante, in

ORD. N. 26/2020/R

ragione del difetto, in testa al convenuto, di qualifiche nell'ambito procedimentale e di poteri decisionali, questi ultimi spettati alla sola **OMISSIS**; dell'assenza di "ingerenza" di **OMISSIS** nella gestione della procedura; della conformità di quest'ultima alla legge e alle "previsioni finanziarie"; della non "ridondanza" dell'acquisto del veicolo; del mancato utilizzo ai fini personali del mezzo da parte del convenuto (il quale, anzi, avrebbe impiegato la propria automobile personale per fini di servizio).

Ancora, sotto lo specifico profilo dell'elemento soggettivo, ha ritenuto applicabile alla controversia il dettato del d.l. n. 76 del 2020 nella parte in cui recita che *"la prova del dolo richiede la dimostrazione dell'evento dannoso"*; cosa che, secondo la prospettazione del convenuto, non si riscontrerebbe nel caso di specie.

In subordine, ha chiesto riconoscersi dovuto il solo eventuale maggiore esborso che l'Amministrazione avrebbe sostenuto in ragione della condotta della parte.

In via ulteriormente gradata, ha invocato il criterio della c.d. *compensatio lucri cum damno*, chiedendo valutarsi i vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione e dalla comunità amministrata, anche eventualmente con l'ausilio di un c.t.u., oltre a chiedere, alla pag. 21 della comparsa, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

In via istruttoria, ha chiesto di essere ammesso alla prova testimoniale in relazione alle circostanze meglio dettagliate alle pagg. 22-32 della comparsa di costituzione e risposta, articolando altresì istanza di consulenza tecnica preventiva alla pagina 32 della suddetta comparsa.

3. Si è costituita in giudizio anche **OMISSIS** con il patrocinio dell'Avv. Aniello

Schettino.

Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del giudizio contabile sino all'esito del pendente processo penale, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 106 c.g.c..

Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, avendo **OMISSIS** osservato la normativa di riferimento e, segnatamente, l'art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 e non avendo, effettivamente e volontariamente, favorito **OMISSIS** (dove l'insussistenza del dolo), ferma restando l'insindacabilità di scelte discrezionali quali quelle sottese all'operazione di acquisto di cui alla citazione attorea.

Ha contestato, infine, l'individuazione e la quantificazione del danno erariale, così come individuato in sede di citazione, per non avere il patrimonio pubblico subito alcuna effettiva diminuzione e ricorrendo, pertanto, vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.

Ha invocato, in sede di conclusioni, il potere riduttivo dell'addebito di cui agli artt. 83 R.D. n. 2440 del 1923 e 52 R.D. n. 1214 del 1934.

4. All'udienza del 23.9.2020 il Pubblico Ministero e i due convenuti si sono riportati alle conclusioni formulate nei rispettivi atti processuali.

Tanto premesso in fatto,

vista l'istanza di sospensione del presente processo, ritualmente formulata in comparsa di costituzione e risposta dalla **OMISSIS**, e dalla stessa reiterata in seno all'odierna udienza nella non opposizione del convenuto **OMISSIS**;
visti gli articoli 106 del codice di giustizia contabile, 295 e 297 del codice di procedura civile;

rilevato che i fatti oggetto dell'odierna lite – specie l'impiego, da parte di

ORD. N. 26/2020/R

OMISSIS, della vettura Mazda Cx3 targata FF864Ks per finalità asseritamente eccedenti le esigenze di servizio (profilo su cui la stessa citazione non appare univoca; v., ad es., le locuzioni *“per lo meno in modo prevalente”* e *“uso promiscuo dell’autovettura”* di cui alla pag. 7 o all’espressione *“se non in via esclusiva quanto meno in via prevalente”* di cui alla successiva pag. 9) e l’effettivo ruolo di **OMISSIS** nella determinazione antecedente l’acquisto – coincidono, nella loro materialità, con quelli sottoposti alla cognizione del Giudice penale (procedimento n. 797/18 R.G.N.R.);

considerato che la sospensione del processo contabile viene disposta allorché la previa definizione di altra controversia costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata;

considerato che, ferma restando l’opportunità che venga comunque consentita la sospensione del giudizio al ricorrere di motivate ragioni atte a prevenire statuizioni divergenti (Sez. Puglia, ord. n. 44/2016; cosa che opportunamente riconosce la stessa Procura attrice alla pag. 3 della citazione che ha introdotto il presente giudizio), vale il principio generale per cui la sospensione è condizionata al ricorrere di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale il giudizio penale (in concreto pendente e coinvolgente le medesime parti di quello contabile) investa un antecedente, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi del conflitto di giudicati;

rilevato che il richiamato presupposto appare integrato nel caso di specie, ove l’accertamento dei fatti in ipotesi penalmente rilevanti necessariamente condiziona lo stesso atteggiarsi degli elementi oggettivo e soggettivo fondanti

ORD. N. 26/2020/R

la responsabilità amministrativa di entrambi i convenuti **OMISSIS** e **OMISSIS**, anche sotto il profilo dell'effettivo apporto causale di ciascuno ai fatti rilevanti ai fini dell'addebito;

rilevato, pertanto, il concreto ricorrere di una di quelle ipotesi in cui è consentito sospendere il giudizio contabile, anche atteso il conflitto di giudicati che avrebbe a potenzialmente configurarsi all'esito della conclusione del processo penale (in questo senso, Sez. Emilia Romagna, ord. n. 46/2013; Sez. Abruzzo, ord. n. 70/2017; Sez. Abruzzo, ord. n. 10/2018; Sez. Puglia, ord. n. 17/2018); considerato, del resto, che, se è vero che la sospensione del giudizio contabile non può risolversi in uno strumento dilatorio, attesa la contrarietà di ogni ingiustificata dilazione dei tempi processuali con il canone di ragionevole durata di cui all'art. 111, c. 2, Cost. e all'art. 6 CEDU, l'attivazione del congegno è, nel caso di specie, proprio volta a ovviare alle conseguenze antieconomiche che discenderebbero, nell'orizzonte di un sistema giustizia integrato e irrorato dal dialogo tra plessi giurisdizionali interconnessi, dalla parallela celebrazione di giudizi involgenti complessi accertamenti probatori e destinati, in ipotesi, a sfociare in decisioni contrastanti e, quindi, in successivi giudizi di impugnazione che, proprio dalla disomogeneità delle pronunce, potrebbero trarre fondamento;

considerata, dunque, l'estrema rilevanza del valore dell'armonia dei giudicati e dello stesso principio di economia processuale, che, ove rapportato al sistema giustizia complessivamente inteso, verrebbe pregiudicato a fronte della duplicazione dell'istruttoria avanti a plessi giurisdizionali diversi e dell'evidente aumento dei giudizi di gravame;

rilevato che le udienze dibattimentali appaiono di prossima celebrazione, e

ORD. N. 26/2020/R

che, in sede penale, sono state prodotte liste testi verosimilmente analoghe a quelle articolate nel presente giudizio e che detti testi verranno, altrettanto verosimilmente, escussi nel corso del dibattimento penale;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

Visto l'art. 106, c. 1, d.lgs. n. 174 del 2016;

dispone

la sospensione del presente giudizio n. 45221 sino alla definizione con sentenza irrevocabile del giudizio penale iscritto al n. 797/2018 R.G. mod. 21 e n. 2774/2018 R.G. G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, nel quale i convenuti **OMISSIS** e **OMISSIS** sono imputati per i fatti da cui origina l'azione di responsabilità in esame;

assegna

alle parti, per la riassunzione del giudizio, ai sensi dell'art. 107, c. 1, d.lgs. n. 174 del 2016, il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così disposto nella camera di consiglio del 23.9.2020.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to digitalmente Alberto RIGONI

Depositata in Segreteria il giorno 21 ottobre 2020

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Lucia Caldarelli